



Ente Parco dei Nebrodi

Conservazione habitat dell'Aquila Reale - Dispositivo per la temporanea chiusura alla fruizione dell'areale di riproduzione dell'Aquila Reale

IL DIRETTORE

Premesso che l'Ente Parco dei Nebrodi tra le principali finalità istituzionali annovera la reintroduzione e la tutela di specie in via di estinzione;

Che l'Aquila Reale (*Aquila chrysaetos*) è tra le specie più a rischio di estinzione e rientra tra quelle inserite nella Direttiva Europea 79/409 e che l'unica coppia nidificante all'interno del Parco dei Nebrodi insiste nell'area compresa tra la Rocca Calanna – Grotta del Lauro – Rocche del Crasto del territorio di Alcara li Fusi;

Accertato che l'areale di riproduzione di tale coppia è interessato dal passaggio di escursionisti e che questi, nel delicato periodo riproduttivo, possano arrecare disturbo tale da compromettere irrimediabilmente il ciclo riproduttivo;

Atteso che l'Ente Parco dei Nebrodi, ai sensi dell'art. 4 della "Disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona del Parco", (Allegata al D.A. n. 560 del 04.08.1993), per le finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica, può inibire, tra l'altro, le attività di fruizione su particolari aree, sottraendole ad ogni forma di utilizzazione;

Richiamato, l'art. 7, comma 2, lett. F dello Statuto Regolamento dell'Ente Parco, che, nell'ambito dei compiti attribuiti al comitato Esecutivo, conferisce anche il rilascio delle autorizzazioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito del territorio del Parco;

Visto, altresì, l'art. 8, comma ultimo, della L.R. 14/88 con il quale è stabilito che, in ogni caso, lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B, e C, è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Parco;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure atte a tutelare la conservazione di questa importante specie in via di estinzione e nel rispetto delle Direttive Europee in tale ambito;

DISPONE

per i motivi indicati in premessa,

1. il divieto di passaggio di escursionisti nell'area di nidificazione dell'Aquila Reale compresa tra Rocca Calanna, Grotta del Lauro, sommità delle Rocche del Crasto, **fino al 30 agosto 2024**;
2. che il Corpo di Vigilanza, al fine di garantire il rispetto della presente interdizione, svolga una maggiore attività di controllo nelle zone interessate fino alla data stabilita;
3. di fare salvo il diritto di accesso, nel rispetto delle norme e dei comportamenti, a coloro che svolgono le attività tradizionali consentite (agricoltori e pastori);
4. di pubblicare sul sito istituzionale del Parco il presente avviso.



IL DIRETTORE

Arch. Calogero Beringheli